

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2014, n. 959

DPR 495/92, art. 381, modificato dal DPR 30 luglio 2012, n. 151 - contrassegno invalidi civili (contrassegno H) ora denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" - approvazione nuove linee guida per criteri valutativi medico-legali, ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione nuova modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica della ASL.

L'Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Sorveglianza epidemiologica ed igiene ambientale" dell'Ufficio "Sanità pubblica e sicurezza del lavoro" e dal dirigente dello stesso Ufficio, confermata dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), riferisce quanto segue.

Con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, all'art. 1, è stato modificato l'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Le modifiche apportate riguardano, innanzitutto, relativamente alle persone invalide, l'inserimento della capacità di deambulazione impedita, oltre a quella sensibilmente ridotta già presente nell'art. 381 previgente; inoltre, viene stabilito che il contrassegno H è denominato "contrassegno di parcheggio per disabili"; vengono inserite, altresì, nuove prescrizioni normative per il contrassegno relativo alle persone invalide a tempo determinato e, infine, nuove prescrizioni per l'assegnazione, da parte dei Comuni, di adeguati spazi di sosta a titolo gratuito, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione.

Con D.G.R. n. 1682 del 26/7/2011, sono state approvate le linee guida per i criteri valutativi

medico-legali, finalizzati al rilascio del contrassegno H, in particolare per il riconoscimento della "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", linee guida che devono essere aggiornate per comprendere anche la valutazione della "capacità di deambulazione impedita", come previsto dalle su citate modifiche normative.

Con lo stesso atto giuntale è stata altresì approvata la modulistica riguardante sia la richiesta, sia il rilascio della certificazione medica da parte della A.S.L., da adeguare alle citate novità legislative.

A tal fine, l'Ufficio Sanità pubblica e Sicurezza del Lavoro del Servizio PATP, ha predisposto le nuove linee guida - allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale - per il rilascio della certificazione medica finalizzata al conseguimento del "contrassegno di parcheggio per disabili" da parte dei cittadini diversamente abili. Il suddetto Ufficio ha, inoltre, predisposto i relativi nuovi moduli di richiesta - ad uso dei cittadini e di certificazione - ad uso delle ASL anch'essi allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore propone, quindi, alla Giunta di deliberare - con riferimento alla D.G.R. n. 1682 del 26/7/2011 l'approvazione delle nuove linee guida relative ai criteri valutativi medico-legali per il riconoscimento della "capacità di deambulazione impedita" o della "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili", predisposte dall'Ufficio Sanità pubblica e Sicurezza del Lavoro;

L'Assessore propone, altresì, di deliberare l'approvazione degli allegati nuovi moduli di richiesta e di certificazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal responsabile della P.O. "Sorveglianza epidemiologica ed igiene ambientale", dal Dirigente dell'Ufficio "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro" e dal Dirigente del Servizio P.A.T.P.;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione dell'Assessore al Welfare, che si intende qui integralmente riportata;
- di approvare - con riferimento alla D.G.R. n. 1682 del 26/7/2011 le nuove linee guida (all.A) relative ai criteri valutativi medico- legali per il riconosci-

mento della "capacità di deambulazione impedita" o della "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili" (contrassegno H), così come predisposte dall'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro;

- di approvare - con riferimento alla D.G.R. n. 1682 del 26/7/2011 la nuova modulistica relativa alla richiesta - ad uso dei cittadini (all.B) ed alla certificazione - ad uso delle ASL (all. C) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere - a cura del Servizio PATP - il presente provvedimento agli enti interessati ed ai Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2014, n. 960

Registro Malformazioni Congenite della regione Puglia: integrazione costituzione Comitato Tecnico Scientifico e costituzione della rete dei referenti della diagnostica prenatale - Presa d'atto del Regolamento di funzionamento.

L'Assessore al Welfare, Dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Responsabile della P.O. "Sorveglianza epidemiologica ed Igiene ambientale" dell'Ufficio "Sanità pubblica e sicurezza sul lavoro" e dal Dirigente dello stesso Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio "Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione" (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:

con deliberazione n.1409 del 23/07/2013 la Giunta Regionale ha disposto:

1. di attivare il Registro delle malformazioni congenite che, a partire dal 2014, rappresenta un'attività istituzionale delle aziende ed enti del Sistema Sanitario;
2. di approvare il protocollo d'intesa allegato alla citata deliberazione;
3. di autorizzare il Servizio PATP ad assumere i conseguenti provvedimenti, compreso l'impegno e la liquidazione della somma di € 100.000,00 in favore della A.O.U.C. Policlinico di Bari a copertura delle spese necessarie all'attivazione del centro di coordinamento;

nel citato Protocollo di Intesa, all'art. 6, è prevista la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni di indirizzo e valutazione delle attività, così composto: Assessore al Welfare della Regione Puglia o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente del Servizio P.A.T.P.; Direttore Generale dell'ARES Puglia; Responsabili delle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) delle strutture pubbliche e private della Regione Puglia; Responsabile dell'OER Puglia; Direttore Generale di ARPA Puglia; Direttore dell'U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari; Direttore dell'U.O.C. Lab. di Genetica Medica Universitaria dell'A.O.U.C. Policlinico, ovvero loro delegati;

nella fase propedeutica all'insediamento del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di garantire

piena rappresentatività alle professionalità coinvolte nella diagnostica e nell'assistenza ai nati con malformazioni congenite, con nota prot. n. 42/564/SP del 19/11/2013 l'Assessorato al Welfare ha invitato i Direttori Generali delle Aziende ed Enti firmatari del citato protocollo a voler designare i propri referenti all'interno del Comitato Tecnico-Scientifico, in numero di uno per l'ARES, l'ARPA e l'OER Puglia, ed in numero di due per le aziende sanitarie, prevedendo un referente neonatologo e un referente ostetrico con competenze di diagnostica delle malformazioni in età fetale;

il Comitato Tecnico-Scientifico, nella composizione definita sulla base delle designazioni pervenute, si è insediato in data 05.12.2013 ed ha avviato i lavori propedeutici all'inizio delle attività di registrazione;

nel corso dei lavori è apparso, tra l'altro, opportuno che la composizione del Comitato Tecnico Scientifico sia integrata con le seguenti figure: un referente del Coordinamento Regionale delle Malattie Rare; il Direttore della UO di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale della ASL di Bari, quale coordinatore della Rete di Diagnosi Prenatale operante in questa regione;

nel territorio regionale è già attiva la rete di medici ginecologi-ostetrici, accreditati per la diagnostica prenatale le cui competenze risultano necessarie per il corretto funzionamento del Registro Malformazioni Congenite, al fine di garantire completezza e qualità dei dati che saranno raccolti;

il Comitato Tecnico-Scientifico - ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Protocollo d'Intesa ha definito il regolamento per il modello organizzativo, le procedure operative, il funzionamento del Registro e gli eventuali aggiornamenti;

il Regolamento di funzionamento predisposto stabilisce, in particolare:

1. i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo interno;
2. i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi, del Comitato Tecnico-Scientifico, del Centro di Coordinamento regionale e delle Sezioni Periferiche;
3. i compiti e le modalità di funzionamento del Registro;
4. la contabilità e gli altri strumenti di gestione economico-finanziaria.

Allegato A

Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili" (contrassegno H), ai sensi dell'art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal Decreto L.vo 151 del 30/7/2012.

1) Definizione del "contrassegno di parcheggio per disabili" (contrassegno H)

Il "contrassegno di parcheggio per disabili" rappresenta l'autorizzazione che il Sindaco rilascia appositamente, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art.381 comma 2).

Il contrassegno si definisce "permanente" quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art.381 co. 3).

Il contrassegno si definisce "temporaneo" quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono le stesse del contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell'invalidità. Tale certificazione, inoltre, deve essere rilasciata, di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza, per il rinnovo eventualmente necessario, occorre effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma 4).

2) Procedura per l'accertamento sanitario

Ai sensi della l. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/92 (ASL) o l. 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al C.d.S.

Ai fini dello snellimento delle procedure a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, va precisato inoltre che l'attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381, comma 3, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

1. invalido civile con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
2. cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138);

Al di fuori dei casi testé citati, il cittadino interessato, già riconosciuto invalido o soggetto disabile precedentemente all'entrata in vigore della l. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012), richiede alla Commissione per la legge n.104/92, operante presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza, di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l'apposita certificazione da allegare alla domanda, volta al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili, da presentare al Comune di residenza.

La certificazione viene rilasciata dalla Commissione di cui sopra a titolo gratuito.

L'accertamento prevede l'indagine anamnestica, l'esame della documentazione sanitaria prodotta o già agli atti, l'esame obiettivo del richiedente e l'analisi delle risultanze delle eventuali indagini clinico-strumentali richieste al momento della visita medico-legale o esibite dal richiedente.

L'esame obiettivo deve essere mirato alla valutazione dell'impedimento o dell'entità del deficit motorio (stazione eretta, passaggi posturali, tipo di deambulazione) e del grado di incidenza sulla deambulazione delle patologie riscontrate.

Di conseguenza la certificazione può essere rilasciata esclusivamente in presenza dell'interessato, non essendo sufficiente l'esame della documentazione sanitaria presentata da delegato del richiedente. Ne deriva che, anche la visita domiciliare, vincolata all'intrasportabilità del soggetto, non è prevista nell'ambito del riconoscimento del beneficio del contrassegno di parcheggio per disabili, in quanto contrasta con l'utilizzo dello stesso.

Nei casi in cui il richiedente sia titolare di patente di guida, è necessario informarlo degli effetti che, la rilevazione dei deficit motori o delle patologie, può avere sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli senza limitazioni (revisione presso la Commissione medica locale prevista dal vigente codice della strada). Per tale ragione, contestualmente all'accertamento medico-legale utile all'ottenimento del contrassegno di parcheggio per disabili, la Commissione invia apposita comunicazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti di propria competenza (art.128 del vigente codice della strada).

3) Definizione della "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" e individuazione dei criteri relativi ai deficit dell'apparato locomotore

Preliminarmente si indica che il contrassegno di parcheggio per disabili viene concesso alle persone con capacità di deambulazione **impedita o sensibilmente ridotta**.

La capacità di deambulazione è impedita quando il soggetto si trova nell'impossibilità di deambulare (es. amputazione bilaterale degli arti inferiori, paraparesi con deficit di forza grave, paraplegia).

L'unico riferimento utilizzato dal legislatore per qualificare il grado di riduzione della capacità di deambulazione è l'avverbio "sensibilmente" che, nel caso in oggetto, va considerato quale sinonimo di "notevolmente", ad indicare una riduzione rilevante, evidente, cospicua della capacità ovvero della autonomia deambulatoria, prossima all'impedimento.

Deficit deambulatori, direttamente correlati all'apparato locomotore e positivamente valutabili ai fini del rilascio del contrassegno, sono quelli determinati da:

- importanti e gravi patologie artrosico/degenerative dei cingoli pelvici e degli arti inferiori;
- rilevanti esiti traumatici;
- amputazione arti inferiori. L'utilizzo di protesi agli arti inferiori, in particolare per esiti di amputazione di coscia o di gamba, qualora non sussista adeguato adattamento all'apparecchio protesico (quale ad es. sofferenza del moncone di amputazione e/o presenza di complicanze anatomico-funzionali), implica generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, temporaneo relativamente alla possibilità di protesizzazione dell'arto.

4) Individuazione di ulteriori criteri valutativi indicativi in caso di deficit deambulatori non direttamente correlati all'apparato locomotore

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 495/92 all'art. 381 in ordine al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili e considerate le innumerevoli condizioni patologiche possibili con la conseguente difficoltà nella classificazione delle stesse, si indicano di seguito gli ulteriori criteri valutativi che determinano generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, fatte salve tutte le eventuali altre patologie non menzionate, che andranno valutate nello specifico e per analogia.

Apparato cardiocircolatorio

- insufficienza cardiaca IV classe NYHA con dispnea a riposo (contrassegno “temporaneo” in caso di stato di attesa di trapianto cardiaco, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento);
- arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori IV stadio Fontaine associata a dolore costante a riposo, turbe trofiche che esitano in ulcere e gangrena; stenosi 70% evidenziabile tramite indagini strumentali (contrassegno “temporaneo” in caso di possibilità di intervento chirurgico migliorativo, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Apparato endocrino

- Gravissima obesità con indice di massa corporea superiore a 45, associata a documentate gravi complicanze osteoarticolari, respiratorie e cardiovascolari (con revisione del beneficio).

Apparato respiratorio

- Insufficienza respiratoria grave in trattamento continuo con ossigenoterapia o ventilazione meccanica con complicanze cardiache.

Apparato digerente

- Epatopatie in fase avanzata associate a ipertensione portale ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di una marcata compromissione dello stato generale (contrassegno “temporaneo” in caso di possibilità di trapianto epatico, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Apparato urinario

- Nefropatie in trattamento emodialitico con grave compromissione dello stato generale (contrassegno “temporaneo” in caso di possibilità di trapianto renale, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Organi di senso

- Ciechi totali, ciechi parziali (residuo visivo corretto non superiore a 1/20 in OO o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%), ipovedenti gravi (residuo visivo corretto non superiore a 1/10 in OO o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%). Per tali soggetti riconosciuti dall'apposita Commissione medica provinciale, è sufficiente allegare all'istanza da presentare al Comune di residenza, una copia conforme all'originale del verbale di riconoscimento della cecità;
- Parere sfavorevole per quanto attiene le varie forme di sordità o sordomutismo.

Apparato neuro-psichico

- Generalmente il parere è favorevole per i casi in cui la deambulazione è caratterizzata da movimenti coreo-atetosici, indicativi di grave patologia del sistema nervoso, con ripercussioni sulla motricità, coordinazione, equilibrio, impaccio motorio, ecc.. Nei casi di “wandering”, inteso quale stato di agitazione psicomotoria tipico di forme simil-demenziali, il caso deve essere valutato in relazione alla sua specifica gravità.

Apparato neurologico

- Patologie con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria derivanti da danno del sistema motorio piramidale (paraparesi, emiparesi, emiplegia, tetraparesi), del sistema nervoso periferico (tetraparesi e paraparesi) e del sistema motorio extrapiramidale - cerebellare con quadri di ipercinesia-ipo/bradicinesia motoria e grave alterazione del controllo e della coordinazione dei movimenti, nonché grave compromissione dell'apparato neuromuscolare.

Patologie neoplastiche

- Forme comportanti grave compromissione dello stato generale e marcata astenia determinate sia dalla gravità della patologia di base e/o conseguente all'effettuazione di specifiche terapie oncologiche, sia dalla presenza di secondarietà (con revisione del beneficio).

REGIONE PUGLIA ALLEGATO B
Servizio Sanitario Regionale – ASL della provincia di _____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Commissione medica di 1^a istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile
del Distretto socio sanitario n. _____, integrata per la legge 104/92

**RICHIESTA di CERTIFICAZIONE MEDICA utile ai fini del rilascio del CONTRASSEGNO INVALIDI per
persone con DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA**

(art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, modificato dal D.P.R. n. 151/2012)

La/il sottoscritta/o _____
(cognome e nome in stampatello della persona invalida)
 nata/o il _____ a _____ e residente a _____
 in Via _____ CAP _____ Tel. _____

CHIEDE

di essere sottoposta/o a visita medico-legale presso la Commissione Invalidi Civili di _____ al fine di ottenere la certificazione medica di riconoscimento dello stato di "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta", da allegare alla domanda per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (contrassegno H) per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (art. 381 del D.P.R. n. 495/92, modificato dal D.P.R. n. 151/2012), da presentare al Comune di residenza.

Dichiara di essere informato che, per i titolari di patente di guida di veicoli, il riscontro di infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli, comporta la segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti previsti dall'art. 128 del vigente Codice della Strada (revisione della patente di guida).

A tale scopo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA

1. di NON essere titolare di patente di guida
2. di essere titolare di patente di guida, n.ro _____ categoria ____ rilasciata il _____ da _____
3. di impegnarsi ad esibire, in visione, in occasione della visita medico-legale, tutta la documentazione medica originale, utile alla valutazione del caso
4. di essere informato, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge.
 Pertanto, ACCONSENTE ☐ NON ACCONSENTE ☐ (barrare casella) al trattamento dei dati personali e sensibili.

ALLEGA

- ☐ Copia del documento d'identità in corso di validità
☐ Copia della patente di guida (se titolare)

_____ luogo _____ data _____ firma del richiedente (o tutore/curatore/amministratore di sostegno)
IN QUALITÀ DI CURATORE/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ E ATTO DI NOMINA DEL TRIBUNALE)

ALL'ATTO DEL RITIRO:

_____ luogo _____ data _____ firma _____

In caso di ritiro in qualità di persona delegata, allegare delega firmata dal richiedente (oppure dal tutore/curatore/amministratore di sostegno) e documento d'identità, in copia, del delegato e del delegante.

REGIONE PUGLIAALLEGATO C

Servizio Sanitario Regionale
Azienda sanitaria locale della provincia di _____

**Commissione medica di 1^a istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile
del Distretto socio-sanitario n. _____, integrata per la legge n.104/92,**

CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE

**rilasciata ai sensi dell'art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495, modificato dal D.P.R. n. 151/2012,
ai fini del conseguimento del "contrassegno di parcheggio per disabili"**

A seguito della visita effettuata, preso atto della documentazione presentata, si dichiara che:

la/il Sig.ra/Sig. _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ via _____ n. _____

domiciliato a _____ via _____ n. _____

provvisto / non provvisto di patente n. _____ rilasciata da _____

_____ il _____ (cancellare la voce che non interessa)

- ☐ non ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
- ☐ ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e, inoltre, ha infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli, per cui, essendo l'interessato in possesso di patente di guida, il caso viene segnalato immediatamente all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti previsti dall'art.128 del vigente codice della strada, mediante l'invio di copia del presente certificato al predetto Ufficio.

(contrassegnare con una X la voce che interessa)

Per i soli casi di invalidità a tempo determinato (in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche), il presente giudizio medico-legale è circoscritto alla presumibile durata della invalidità temporanea, che si è valutata persistere fino alla data del _____. Alla scadenza, per il rinnovo del contrassegno invalidi eventualmente necessario, occorre effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma 4).

luogo e data _____

Il presidente

Il segretario

(Conservare copia agli atti)